

garanzia dell’accesso, la libertà di scelta dell’autonomia privata e la definizione delle modalità per valutare il raggiungimento di questi risultati.

L’adesione ad un fondo pensione consente al lavoratore di trovare il sostegno collettivo necessario a filtrare le opportunità di investimento ottimale del risparmio previdenziale, a ridurre i costi di tale investimento - grazie alle economie di scala e all’avviamento assicurato dalla attivazione della rete organizzativa degli enti esponenziali delle imprese e dei lavoratori - e a controllare i relativi rischi.

Il ruolo indubbio della responsabilità collettiva non elimina certo quella individuale ma offre, anzi, a quest’ultima l’opportuno sostegno per affrontare scelte che, operate in solitudine, difficilmente consentirebbero ai più di superare in maniera soddisfacente l’impatto con il mercato.

L’adesione al fondo pensione non esaurisce quindi la responsabilità dell’individuo: esso è chiamato a partecipare attivamente non solo alla elezione delle rappresentanze negli organi di governo del fondo ma anche ad acquisire consapevolezza sul profilo di rischio-rendimento idoneo al soddisfacimento dei suoi bisogni previdenziali e a valutarne i risultati attraverso le informative periodiche del fondo.

6. La tutela dei diritti pensionistici: la costruzione di condizioni di scelta consapevole per la corretta destinazione al mercato del risparmio previdenziale. Verso una Carta dei servizi di previdenza complementare.

Più in generale, si assiste a un grave deficit informativo che potrà essere colmato da opportune campagne da attivare nel mondo della scuola e del lavoro, e con l’ausilio dei mass-media.

A questa azione concorre anche la COVIP, la quale presenta annualmente una relazione contenente un’approfondita analisi del settore, diffonde periodicamente dati statistici aggiornati sui fondi pensione, pubblica un bollettino informativo periodico, aggiorna annualmente una pubblicazione dedicata alla normativa di settore, ha attivato un sito *web* in costante crescita qualitativamente; partecipa attivamente a convegni e seminari di rilievo internazionale e nazionale, cura appuntamenti destinati specificamente alla comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni.

La COVIP intende promuovere, a diversi livelli, un’azione a sostegno delle scelte consapevoli dell’aderente ai servizi di previdenza complementare.

L’azione mira, in sostanza, a definire una *Carta dei servizi di previdenza complementare* al cui centro siano posti i fondamentali diritti del risparmiatore previdenziale quali quelli all’informazione adeguata e all’assunzione consapevole del rischio, oltre che al controllo e al rendiconto gestionale.

Questa prospettiva è coerente con il quadro internazionale. In sede OCSE è stata assunta l’iniziativa di definire linee guida in tema di diritti degli iscritti e dei beneficiari.

In ambito europeo, secondo la recente direttiva, gli enti previdenziali, per avere accesso al mercato, dovranno garantire agli iscritti informazioni circa i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte nello schema pensionistico, i rischi finanziari, tecnici o di altro genere connessi con lo schema e la natura e ripartizione di questi rischi (art.9).

La stessa direttiva ha cura di chiarire che l’aderente ha diritto ad informazioni esaurienti e dettagliate con riguardo al livello delle prestazioni che lo schema si pone come obiettivo e, quando sostiene il rischio dell’investimento, al portafoglio di investimento effettivo, come pure circa l’esposizione al rischio e i costi degli investimenti e, se necessario, la gamma delle opzioni di investimento (art. 11).

Si richiede agli Stati membri di curare che gli enti pensionistici predispongano con cadenza minima triennale un documento scritto sui principi della politica d’investimento (art.12).

Sempre in materia di informativa agli iscritti, su iniziativa italiana è stata prevista, per il caso di attività transfrontaliera, l’applicazione delle regole del Paese ospitante, in deroga al generale principio che prevede l’applicazione delle regole del Paese d’origine.

Nella direzione di accrescere i profili di trasparenza nei confronti degli aderenti si muove anche il disegno di legge delega in materia previdenziale, che rafforza le attribuzioni della COVIP in materia, al fine di *tutelare l’adesione consapevole dei soggetti destinatari*.

Non si tratta di inutili estetismi. Nell’esperienza inglese le imprese (principalmente quelle assicurative) che avevano indotto tra il 1988 e il 1994 un consistente numero di lavoratori a sottoscrivere prodotti previdenziali individuali incoraggiando l’abbandono o la mancata adesione a schemi aziendali, a seguito

delle gravi perdite patrimoniali registrate (riduzione del 25 per cento del patrimonio) sono state assoggettate, su iniziativa dell'Autorità di controllo, alla *Pensions Review*.

Questa ha la funzione di indennizzare i cittadini cui erano state fornite informazioni erronee, sempre che l'intermediario non provi che le condizioni dei contratti stipulati in quel periodo erano in realtà migliori di quelle di cui avrebbero goduto gli aderenti in caso di permanenza nello schema occupazionale: sono attualmente in corso procedure risarcitorie che riguardano 1.600.000 casi per un valore di circa 1,2 miliardi di sterline.

Si pone con forza l'esigenza di sviluppare forme di supporto consulenziale per sostenere scelte consapevoli.

7. Logica contributiva e principi di equità e solidarietà.

Si deve superare l'erroneo convincimento che il sistema contributivo porti a realizzare solo obiettivi di equità nel rapporto tra le diverse classi generazionali di iscritti.

Per il mondo delle imprese la contribuzione previdenziale si pone non solo quale fatto doveroso legato alle previsioni della contrattazione collettiva nazionale, ma anche quale possibile scelta autonoma per l'eventuale contribuzione aggiuntiva; nell'uno e nell'altro caso si tratta di *investimenti socialmente responsabili*. In generale, le fonti istitutive e - più a valle - il fondo pensione devono acquisire la consapevolezza che, in una logica di tipo contributivo, lo schema pensionistico può contemplare anche assunzioni di responsabilità circa possibili effetti redistributivi di tipo solidale.

La stessa fase di contribuzione non risulta del tutto esente da possibili aspirazioni solidali.

L'esperienza positiva della contribuzione a favore dei familiari a carico ha aperto scenari nuovi relativi a contribuzioni solidali, incentivate dalla normativa statale. Ulteriori esempi di contribuzione solidale sono rinvenibili nel *welfare* regionale.

Il principio di solidarietà può inoltre giocare un ruolo rilevante anche con riguardo ai problemi connessi alla rendita.

Il tema riguarda oggi innanzitutto l'onere per fare fronte al rischio demografico, che è più elevato per le classi femminili, più longeve, cosicchè una mancata diversificazione della rendita comporta una redistribuzione solidale a loro favore. Al riguardo merita anche di essere considerato il problema delle difformi aspettative di vita connesse al carattere usurante delle diverse attività lavorative.

Tra i rischi previdenziali da contenere è possibile annoverare anche quello costituito dalla determinazione del montante contributivo, in caso di contingenze di mercato seriamente pregiudizievoli.

Nulla vieta alle fonti istitutive e agli statuti dei fondi di prevedere un riferimento più solido a base della conversione del montante in rendita, con effetti solidali minimi per il gruppo, ma massimi per i beneficiari. Una solidarietà infragruppo, ovvero un forte impegno esterno, potrebbe consentire di attenuare le ripercussioni dei picchi negativi del mercato che possono verificarsi in concomitanza con i pensionamenti.

8. Il ruolo dei fondi pensione. Pluralità delle forme, concorrenza, efficienza del sistema.

La direttiva comunitaria recentemente approvata sottolinea esplicitamente il ruolo dei fondi pensione quali investitori a lunghissimo termine con un basso rischio di liquidità, cui si richiede il rispetto del vincolo di destinazione del risparmio raccolto.

Dal suo canto, la COVIP ha più volte rimarcato le peculiarità che caratterizzano i fondi pensione, qualificabili come operatori previdenziali e non già come meri intermediari finanziari o assicurativi, soggetti come sono a profili di rischio che, rispetto alle tipologie dei predetti intermediari (rischio di mercato, di controparte, di concentrazione, di regolamento), presentano aspetti del tutto particolari, come quelli connessi alla conversione del montante in rendita nonché quelli derivanti dall'inadempimento degli obblighi contributivi da parte del datore di lavoro e quelli riconducibili alle problematiche connesse alla dialettica tra le parti istitutrici.

Essi si pongono dunque come investitori collettivi di lungo periodo, chiamati ad esercitare funzioni di indirizzo sull'utilizzo delle risorse attraverso la definizione di politiche di investimento che tengano conto delle caratteristiche e

dei conseguenti bisogni previdenziali dei destinatari, essendo poi demandata agli intermediari, sulla base delle linee di indirizzo ricevute, l'attività di gestione delle risorse medesime.

I recenti sviluppi del quadro normativo rafforzano la tendenza nella direzione di un ordinamento settoriale, basato su una pluralità di forme caratterizzate dalla medesima finalità previdenziale.

In questo senso il riconoscimento della portabilità della posizione previdenziale acquisisce un ruolo centrale; il tema, come rilevato in precedenza, è oggi al centro di approfondimenti anche in sede internazionale.

E' utile trarre insegnamenti dall'esperienza inglese successiva al *Finance Act* del 1987, che, nel favorire l'accesso agli schemi individuali, abolendo l'obbligo per i lavoratori di aderire agli schemi occupazionali, ha creato i presupposti per un consistente spostamento delle posizioni pensionistiche verso le forme individuali, causando le perdite di cui si è riferito e che tuttora impegnano Autorità di controllo e imprese a rimediare ai danni.

Ora, se è vero che un riconoscimento pieno della portabilità della posizione previdenziale deve considerarsi sicuramente opportuno, dal momento che va nella direzione di accrescere i profili di flessibilità del sistema, valorizzando gli aspetti di concorrenzialità e incrementando le opzioni offerte agli iscritti, occorre tuttavia porre ogni attenzione affinché questo non si traduca in pregiudizio per questi ultimi.

Il disegno di legge delega in materia previdenziale contiene disposizioni che vanno evidentemente nella direzione di una equiparazione tra le diverse forme pensionistiche complementari ammesse dall'ordinamento.

La prospettata rimozione dei vincoli posti dall'art. 9, comma 2, del Decreto lgs. 124/1993 riguarda essenzialmente le adesioni su base contrattuale collettiva. E' noto infatti che, per quanto attiene alle adesioni a carattere meramente individuale, le limitazioni scaturiscono dal profilo della convenienza fiscale, che di fatto inibisce la scelta in direzione dell'adesione a fondi aperti da parte dei lavoratori dipendenti che siano già interessati da accordi istitutivi di forme pensionistiche complementari a carattere collettivo, situazione che ormai si registra in tutti i settori più significativi.

Il disegno di legge delega esplicita inoltre il principio di favorire le adesioni collettive a fondi aperti; al riguardo conviene precisare che non si tratta tanto di "favorire" il comportamento indicato quanto di consentirlo, senza le limitazioni attuali e nel rispetto delle prerogative riservate ai soggetti attori della

contrattazione collettiva, con la doverosa avvertenza che occorre impedire una impropria sovrapposizione tra diverse fonti istitutive, anche al fine di evitare che alcune imprese rischino di essere sottoposte, senza volerlo, ad una doppia contribuzione.

Il provvedimento legislativo *in itinere* consentirebbe infine di riferire la portabilità non solo alla posizione maturata sino al momento del trasferimento ma anche ai futuri flussi contributivi a carico del datore di lavoro e alle quote di TFR, oltre che, ovviamente, alle contribuzioni del lavoratore.

Al di là di quello che sarà l'esito del confronto, giova ribadire che il sistema nel suo complesso è interessato a non ingessare le posizioni dei singoli nell'ambito delle forme complementari al fine di evitare che l'eventuale incapacità gestionale risulti premiata dall'impossibilità di modificare la scelta iniziale effettuata dall'aderente.

Si ritiene opportuno sottolineare che la possibilità di trasmigrazione da un fondo chiuso ad un fondo aperto richiede comunque che sia rafforzata l'autonomia e l'indipendenza del responsabile del fondo, dotandolo di tutti i necessari poteri da esercitarsi per la tutela dell'interesse esclusivo degli iscritti. Dovrà inoltre essere prevista la partecipazione degli aderenti e dei datori di lavoro a sedi che godano di informazioni qualificate e di poteri di controllo.

In occasione dell'adesione collettiva si dovranno definire, ad esempio - in linea con le indicazioni della direttiva comunitaria - gli indirizzi di gestione, anche in merito all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società nelle quali il fondo detiene partecipazioni.

Intanto, con opportuni accorgimenti, i fondi aperti potrebbero disporre di un'autonomia maggiore di quella in essere nella definizione e personalizzazione delle linee di investimento; potrebbe inoltre essere consentita la possibilità di adesione contemporanea ad una pluralità di linee di investimento.

Gli orientamenti regolamentari assunti dalla COVIP in materia di fondi aperti hanno imposto commissioni di gestione onnicomprensive che devono essere sempre commisurabili al patrimonio gestito in ragione annua. Ciò ha consentito ai fondi aperti di presentare al mercato un'offerta trasparente. La proposta di definire solo i limiti massimi delle commissioni può essere sviluppata a condizione che l'attuale livello di trasparenza non venga meno e che le politiche incentivanti non portino ad una redistribuzione degli oneri a carico della restante platea di aderenti.

Anche quest'anno la nostra Relazione torna sul tema dei costi dei prodotti previdenziali assicurativi, presentando, con riguardo ai dati del 2002, una stima delle commissioni onnicomprensive per tipologia di prodotto assicurativo da cui emerge che, per le polizze *unit linked*, il caricamento, in presenza di maggiorazioni sul primo premio, incide per l'11,3 per cento per i primi tre anni e si abbassa solo dopo dieci anni al livello del 3,4 per cento, portandosi a livelli accettabili solo al trentacinquesimo anno (1,8 per cento); per le polizze tradizionali, il caricamento, laddove è prevista la maggiorazione iniziale, pesa rispettivamente per il 9,1 per cento, il 2,8 per cento e l'1,5 per cento.

La COVIP, avvalendosi anche di un gruppo di esperti, ha avviato uno studio specifico per approfondire gli aspetti connessi con la valutazione delle promesse pensionistiche deducibili dagli schemi contrattuali e dalle informative pervenute, al fine di predisporre uno strumentario per il loro monitoraggio critico.

L'obiettivo perseguito è quello di rendere comparabili gli strumenti previdenziali idonei ad essere presi in considerazione in un mercato effettivamente concorrenziale, evitando comunque la presenza di condizioni non chiare o, addirittura, abusive e vessatorie.

In questa prospettiva, pesano ancora costi contrattuali elevati, disegnati in modo tale da condizionare l'uscita dallo schema individuale; per alcuni prodotti si registrano anche costi di trasferimento e di riscatto particolarmente penalizzanti.

E' auspicabile la diffusione di più appropriate prassi operative, che l'ANIA si è impegnata a valorizzare. Ciò dovrebbe consentire di conseguire, per il futuro, migliori condizioni di mercato per il risparmiatore e rendere maggiormente comparabili tutti i prodotti di previdenza complementare, estromettendo quelli più rischiosi e meno favorevoli per gli aderenti.

Il mantenimento di pedaggi impropri potrebbe, al contrario, spingere le altre forme di previdenza complementare ad ipotizzare dazi in uscita in nome dell'avviamento di cui, in tutto o in parte, si è gratuitamente avvalso l'aderente. Così stanno le cose, una liberalizzazione selvaggia - che aumenti i rischi previdenziali per i cittadini senza aumentare il grado di trasparenza del mercato - spingerebbe inevitabilmente a prassi operative formalmente in linea con il principio di portabilità della posizione previdenziale, ma sostanzialmente disincentivanti per gli aderenti.

Il risparmio finanziario finalizzato al perseguimento di un obiettivo previdenziale deve poter trovare accesso al mercato secondo regole comuni,

quanto meno per quel che concerne la trasparenza dell'offerta: si tratta di una conseguenza necessitata stante la possibilità di attuare forme pensionistiche individuali mediante fondi aperti o contratti di assicurazione sulla vita e considerata soprattutto la facoltà di trasferire la propria posizione presso altre forme pensionistiche complementari.

Occorre introdurre un controllo orizzontale indispensabile ad evitare che alcuni competitori possano trarre vantaggio dall'assenza di un'omogenea attività di vigilanza sulla trasparenza dei diversi schemi pensionistici.

Tale controllo non implica altresì l'assunzione della supervisione globale sul soggetto vigilato se questi, in quanto intermediario finanziario od operatore assicurativo, risulta già assoggettato a specifiche forme di vigilanza: in questo senso, basteranno a completare il quadro di riferimento - indispensabile ad assicurare la specifica tenuta dello schema pensionistico - le informazioni che potranno essere acquisite dalle Autorità competenti.

Potrebbe inoltre ipotizzarsi una differenziazione degli incentivi fiscali tra secondo e terzo pilastro: calibrando diversamente i benefici fiscali riconosciuti alle forme collettive rispetto a quelle individuali, come avviene nella esperienze straniere più significative (v. USA), dove le adesioni alle forme del primo tipo sono maggiormente incentivate. Nel contempo, le eventuali contribuzioni a forme pensionistiche individuali potrebbero essere specificamente agevolate attraverso un innalzamento del tetto di deducibilità, particolarmente attraente per coloro che dispongono di redditi medio-alti e di risorse addizionali da utilizzare a tale scopo.

Lo scenario della previdenza complementare dovrebbe arricchirsi a breve, per l'ipotesi in cui trovi realizzazione - come ci auguriamo - la previsione del disegno di legge delega previdenziale che consente agli enti privatizzati, sia direttamente che d'intesa con le fonti istitutive rappresentative della categoria, di istituire forme di previdenza complementare, con l'obbligo della gestione separata.

Gli enti privatizzati - e, fra questi, soprattutto alcune Casse professionali - hanno già attivato comportamenti virtuosi in direzione di un controllo forte del rischio previdenziale: si registrano iniziative di unificazione delle Casse; di revisione dei periodi di riferimento da considerare ai fini del calcolo della rendita; di verifiche dell'equilibrio di bilancio, che vanno al di là della valutazione quindicennale voluta dal legislatore; di potenziamento dei servizi di autocontrollo, in termini di certificazione di bilancio e di revisione contabile.

Il controllo sulle dinamiche di questi enti risulterà sicuramente arricchito dalla possibilità di gestire forme di previdenza complementare anche in ragione della possibilità di mutuare le forme del controllo eteronomo: alcuni hanno proposto da subito l'applicazione della recente delibera COVIP sull'organizzazione interna dei fondi pensione. Altre resistenze, fin qui sotterranee, cercheranno di far valere una più generale immunità da una vigilanza esterna, ammettendo solo i tradizionali controlli preventivi di tipo autorizzatorio: è bene avvertire sin d'ora che questo contrasta con la direttiva europea e che risulta inimmaginabile che enti pensionistici possano operare sul mercato finanziario immuni da adeguate supervisioni.

Tutti gli enti pensionistici che operano nella previdenza complementare possono assicurare un contributo in direzione di una migliore *governance* delle società, assicurando nelle assemblee e negli organi di governo e di controllo una voce indipendente, qualificata e rappresentativa.

E' una prospettiva che merita di essere sviluppata nell'interesse degli iscritti ai fondi pensione negoziali e aperti, oltre che in quello di un più generale interesse del sistema a fruire di giudizi e verifiche di gestione.

Si tratta, insomma, di rimediare ad un assenteismo endemico denunciato con forza di recente dal presidente della CONSOB nell'incontro annuale di quest'anno con il mercato finanziario.

I fondi pensione sono gli ultimi arrivati tra gli operatori istituzionali del risparmio; tuttavia è non solo auspicabile ma anche doveroso che vengano esercitati, nell'interesse degli aderenti, i diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risulta investita la disponibilità dei fondi medesimi.

I gestori, per parte loro, devono assicurare una corretta e tempestiva informazione che consenta l'esercizio effettivo del diritto di voto, oggi incentivato dalle recenti modifiche del diritto societario nel senso della valorizzazione della rappresentanza delle minoranze e dell'attenuazione degli oneri che ne condizionano la partecipazione alle assemblee.

Non convince, al contrario, l'opinione di chi pensa di releggere la capacità di rappresentanza degli investitori istituzionali del risparmio nei soli Collegi sindacali; si ritiene importante assicurare, anche nei Consigli di amministrazione, la presenza di figure indipendenti che possano svolgere un'utile funzione di stimolo e di controllo gestionale.

Si rendono urgenti inoltre alcune misure per aumentare l'efficienza del sistema. Sul tema delle rendite va richiamata la previsione dell'art.7, comma 6,

del Decreto lgs. 124/1993 che consente la liquidazione in capitale in unica soluzione laddove l'importo della prestazione risultante dalla conversione in rendita della posizione individuale risulti inferiore all'assegno sociale (pari, per il 2002, a 4.557,4 Euro). Considerati gli attuali livelli dei flussi contributivi, la misura della prestazione pensionistica risulterà nella maggior parte dei casi inferiore all'assegno sociale, rendendo così del tutto marginali i concreti casi di erogazione della rendita, che dovrebbero, al contrario, costituire la normalità. Si tratta di rimediare abbassando a livelli più ragionevoli il tetto oggi previsto dalla normativa, prevedendo, altresì, rateizzazioni a cadenza maggiore di quella mensile a fini di contenimento dei costi.

Per rendere effettivo il diritto dei lavoratori a realizzare i propri programmi pensionistici complementari, la tutela dalle omissioni contributive riveste un ruolo importante. Al riguardo, non può essere considerato soddisfacente l'attuale impianto normativo che, in sostanza, affida l'azione di recupero al diretto interessato con le forme di intervento ordinariamente previste a tutela dei diritti di credito. Tenuto conto di ciò, la COVIP ha promosso l'inserimento nel disegno di legge delega in materia previdenziale di provvedimenti volti a prefigurare forme di più incisivo intervento: la finalità è di contrastare i datori di lavoro inadempienti, sino alla possibile comminatoria di sanzioni amministrative da parte dell'Autorità di vigilanza, in coerenza con il quadro evolutivo prefigurato nello stesso disegno di legge delega.

In una recente delibera, la COVIP ha messo a fuoco i fattori che incidono sulla sana e prudente gestione dei fondi pensione negoziali: l'adeguatezza della *governance*, l'efficienza tecnico-operativa, il contenimento dei costi.

E' noto che le scelte legislative hanno configurato il fondo pensione negoziale alla stregua di un soggetto *non profit* che non effettua direttamente operazioni a rischio, se non in via eccezionale e previa adozione di determinate cautele (ad esempio, l'erogazione delle rendite). Il fondo pensione deve quindi, pena la sua inutilità, curare il controllo sulla gestione del rischio, affidata a terzi mediante convenzioni, ed evitare che quando vengano delegate funzioni organizzative di presidio (gestione amministrativa e contabile, sistema informativo) venga meno l'indispensabile funzione di coordinamento e di supervisione.

Il provvedimento ha suscitato notevole attenzione e ha sollecitato interessanti suggerimenti, rispetto ai quali la COVIP è sensibile.

Inoltre la COVIP, nel monitorare l'applicazione del suddetto provvedimento, prenderà in esame anche la possibilità di estenderne la portata ad altre forme di previdenza complementare.

Più in generale, in un’ottica di innovazione rispetto all’attuale quadro, sembra opportuno porre all’attenzione degli attori delle iniziative di previdenza complementare una riflessione circa l’utilità di avvalersi di amministratori che non risultino di diretta emanazione di una delle parti istitutrici, anche al fine di facilitare il superamento di eventuali *impasse* che si dovessero registrare nell’organo amministrativo in ragione della sua configurazione paritetica.

9. Conclusioni.

La COVIP svolge funzioni di supervisione su un terreno, per così dire, di *cerniera* tra settore finanziario e *welfare*. E’ in questa prospettiva che meglio si comprendono le specificità dell’attività della Commissione.

Diversamente da quanto avviene per altri operatori istituzionali del risparmio, per i fondi pensione devono essere considerati problemi assolutamente peculiari concernenti, nella sostanza, la sostenibilità della promessa previdenziale nel lungo periodo (conseguimento di soglie adeguate di adesione, definizione di politiche di investimento idonee in funzione dei bisogni previdenziali degli aderenti, contrasto del fenomeno delle inadempienze contributive, gestione dei percorsi previdenziali degli aderenti anche attraverso l’uso di tecniche attuariali, mantenimento del valore del montante accumulato e conversione efficiente dello stesso in rendita pensionistica).

Si pongono, inoltre, delicate questioni di controllo in ordine alle valutazioni strategiche preordinate alla efficiente gestione degli investimenti (scelta dei gestori, allocazione strategica delle risorse, individuazione di parametri quali-quantitativi di verifica *ex post*).

Volgendo lo sguardo ad esperienze estere, risulta assai significativo il fatto che, nel Regno Unito, al momento della istituzione della *Financial Services Authority* sia stata scelta la strada di mantenere comunque in vita (unica eccezione nel panorama della riforma) un’Autorità di vigilanza dedicata nel settore della previdenza privata (la *Occupational Pensions Regulatory Authority*). Tale scelta è stata di recente confermata.

L’esperienza britannica si caratterizza per una linea analoga a quella italiana anche riguardo alla vigilanza.

La COVIP sta sviluppando metodologie di vigilanza attente alle specificità dei rischi da monitorare per tutelare al meglio l’effettività della promessa previdenziale. E’ in via di definizione un importante progetto di snellimento delle procedure amministrative, di cui si dà più diffusamente conto nella nostra Relazione; sono stati forniti, come rilevato in precedenza, indirizzi per l’organizzazione interna dei fondi pensione tendenti a favorire la sana e prudente gestione.

Ciò nell’ottica di presidiare sempre meglio l’operatività dei fondi pensione, al fine di prevenire le patologie e di reagire prontamente ad eventuali irregolarità o malfunzionamenti, in un settore tanto cruciale per la tenuta complessiva del sistema di sicurezza sociale.

Si è inoltre avviata una significativa attività ispettiva e si sono definite le procedure sanzionatorie, nell’ambito del quadro normativo vigente, segnalando anche al Ministero del Lavoro l’opportunità di integrare le regole attinenti alle sanzioni, al fine di coprire anche fattispecie oggi non sufficientemente presidiate.

Ci si è dunque orientati a porre in essere un modello di supervisione non ispirato ad un approccio formalistico di tipo autorizzativo-preventivo, in linea con le previsioni legislative che consegnano alla competenza della Commissione una serie di funzioni di controllo assai articolate ed integrate.

La natura degli interessi da tutelare e il complesso quadro dei rapporti istituzionali che caratterizza il settore della previdenza complementare contribuiscono ad avvalorare l’esigenza di una “neutralità” o, meglio, di una “terzietà” dell’Autorità di vigilanza.

Ci si riferisce, in particolare, ai rapporti tra Ministeri del *Welfare* e dell’Economia, a quelli tra Stato e Regioni, che devono ispirarsi al principio della *leale collaborazione*, all’azione di controllo da svolgere sui fondi pensione destinati ai dipendenti pubblici, che vedono coinvolte le pubbliche amministrazioni nel ruolo di datori di lavoro.

In ogni caso, l’ente di supervisione deve continuare a poter esercitare i propri compiti, conservando e ove necessario rafforzando i poteri di vigilanza, di normazione secondaria e di attivazione di procedimenti sanzionatori che attualmente ne caratterizzano l’attività.